

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5276 del 26/09/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA FERRI SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA (PR) VIA EMILIA OVEST, 58/B - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA PRATICA SUAP 360/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5512 del 26/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)"
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

#### **VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/24.

#### **PREMESSO CHE:**

- l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con provvedimento conclusivo prot. n. 10/2014 del 02/07/2014 (che recepisce l'atto di adozione di AUA prot. n. 47451 del 27/06/2014) alla Ditta FERRI SRL, avente sede legale e stabilimento in Comune di Fidenza (PR), Via Emilia Ovest 58/B Loc. Rimale, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il Provvedimento Unico del SUAP prot. n. 6/1015 del 15/04/2015 (che recepisce quale parte integrante l'atto di adozione di AUA prot. n. 25895 del 09/04/2015) che modifica in modo sostanziale il provvedimento conclusivo prot. n. 10/2014 del 02/07/2014;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza con prot. n. 45334 del 26/11/2019 (Prot Arpae PG/2019/181788 del 29/11/2019), presentata dalla Società FERRI S.R.L. nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento in Comune di Fidenza (PR), Via Emilia Ovest 58/B Loc. Rimale, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo prot. n. 10/2014 del 02/07/2014 e smi con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
  - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "produzione malte";

#### **RILEVATO CHE:**

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2019/184145 del 29/11/2019 per cui la Ditta ha fornito documentazione a completamento dell'istanza trasmessa dal SUAP in data 06/12/2019 prot. n. 46899 (prot. Arpae PG/2019/187884 del 06/12/2019);
- alla data del 06/12/2019 l'istanza risulta correttamente presentata;

#### **VISTI:**

- la richiesta di relazione tecnica e pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2019/189564 del 10/12/2019 e prot. n. PG/2019/189566 del 10/12/2019;
- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2020/2384 del 09/01/2020 depositata agli atti;
- il parere favorevole con prescrizione di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 1713 del 11/01/2020, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2020/4951 del 14/01/2020), allegato al parere del Comune di Fidenza quale parte integrante;

- la comunicazione di sospensione del parere da parte del Comune di Fidenza prot. n. 28043 del 11/08/2020 (prot. Arpae PG/2020/116976 del 12/08/2020 nel quale il Comune di Fidenza comunica che il proprio *“parere risulta sospeso in attesa del perfezionamento con esito positivo della pratica edilizia nonché dalla definizione degli accordi procedurali per l'autorizzazione dell'ingresso al polo produttivo dalla SS 9 - Via Emilia.”*

#### **VISTA INOLTRE:**

- la richiesta di stato di avanzamento pratica di Arpae SAC prot. n. PG/2023/130298 del 20/02/2023, nella quale si specifica che *“che, in assenza di vostre comunicazioni circa l'attuale stato dell'istanza entro il 15/03/2023, lo scrivente SAC di Arpae procederà all'archiviazione del proprio procedimento”*.
- Il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Fidenza prot. n. 47552 del 09/09/2024 (Prot. Arpae PG/2024/162226 del 09/09/2024), nel quale si legge che *“si sono comunque determinate le condizioni per l'espressione di parere favorevole sul procedimento di AUA, in quanto risultano superate le condizioni che ne avevano determinato a suo tempo la sospensione”* che fa anche riferimento al parere sospensivo prot. n. 28043 del 11/08/2020 che ricomprende il parere favorevole con prescrizioni di Arpae ST e per la matrice impatto acustico e fa anche riferimento al parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 1713 del 11/01/2020 e alla valutazione dell'attività svolta come industria insalubre di 1 classe, visto il punto 33 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

#### **EVIDENZIATO che per la matrice scarichi idrici:**

- nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato il *“PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA”* e *“DICHIA-RA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale (per RINNOVO o PRO-SEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)”*;
- il Comune di Fidenza nel proprio parere prot. n. 28043 del 11/08/2020 ha dichiarato che *“ si dichiara il pro-seguimento senza modifiche e pertanto si richiama quanto espresso nel parere allegato al provvedimento di SUAP n. 10/2014 del 2 luglio 2014, parte integrante dell'atto di adozione di AUA emesso dall'autorità competente – Provincia di Parma- con provvedimento del funzionario PO del Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile, del 27 giugno 2014, prot. n. 47415”*;

#### **CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:**

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento Conclusivo del SUAP del Comune di Fidenza n.10/2014 del 02/07/2014 e s.m.i.;
2. di tale autorizzazione si richiede la modifica per costruzione di un nuovo capannone con conseguente riorganizzazione di parte della produzione e dei macchinari;
3. in particolare è previsto:
  - a) lo spostamento di E1 e E2, aumento delle portate e modifica dei filtri;
  - b) l'inserimento di nuova emissione E9 a servizio di una nuova linea di sacco con filtro a tessuto;

4. l'attività industriale prevede “**impianto di produzione malte**”;
5. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
6. è stata dichiarata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 s.m.i. e più precisamente:
  - a) 2 generatori di calore a metano di potenzialità pari rispettivamente a 66.2 kW e 34.9 kW;
  - b) 4 radiatori a metano per riscaldamento uffici e spogliatoi della potenzialità di 2.6 kW cadauno;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

## **DETERMINA**

### **DI MODIFICARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 47451 del 27/06/2014 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con provvedimento conclusivo prot. n. 10/2014 del 02/07/2014 e smi, alla Società FERRI S.R.L nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale e stabilimento in Comune di Fidenza (PR), Via Emilia Ovest 58/B Loc. Rimale, relativamente all'esercizio dell'attività di “produzione malte”, **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**INTEGRANDO**, fatto salvo quanto già indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 47451 del 27/06/2014 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con provvedimento conclusivo prot. n. 10/2014 del 02/07/2014 e smi:

- per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**” al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nei pareri del Comune di Fidenza prot. n. 47552 del 09/09/2024 e prot. n. 28043 del 11/08/2020 che ricomprende il parere favorevole con prescrizioni di Arpae ST, e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 1713 del 11/01/2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per **la matrice emissioni in atmosfera** si integra come sotto riportato l'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 47451 del 27/06/2014 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con provvedimento conclusivo prot. n. 10/2014 del 02/07/2014 e smi:

“SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

**per le emissioni in atmosfera** l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle “Indicazioni tecnico-operative” allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE E01: -“Impianto A - Impianto B – Silos”**

**(emissione modificata per spostamento e modifica di portata)**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un sistema di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	16	m
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E02: -“Impianto C – Miscelazione, insaccaggio sacchi grandi”**

**(emissione modificata per spostamento e modifica di portata)**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un sistema di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	21.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	10	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	11	m
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E03: -“Impianto miscelazione, insaccaggio sacchi piccoli”**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un sistema di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	300	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	100	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale particolato	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E04: - “Impianto per premiscelati”**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un sistema di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	5.400	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	40	m
Materiale particolato	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E05: - “Impianto malte fini”**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un sistema di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	6.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale particolato	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

### EMISSIONE E06: - “Macinazione inerti, vagliatura silos”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un sistema di abbattimento del materiale particellare.

Sono presenti due bruciatori della potenzialità complessiva di 3255.8 kW.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	54.800	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	25	m
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	78*	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di carbonio	22*	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
**I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 17% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

### EMISSIONE E07: - “Scarico e trasferimento sabbie”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un sistema di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	9.600	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

### EMISSIONE E08: - “Insaccaggio malte”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un sistema di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	9.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni

Altezza minima	8	m
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E09: - “Insacco Torre 1”  
 (nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali lavorazioni devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un sistema di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	5.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	6	m
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONI DIFFUSE**

Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto quanto segue:

- durante le operazioni di carico e scarico dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
- nella movimentazione dei materiali polverulenti tramite nastri trasportatori dovrà essere limitata il più possibile l'altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato;
- le aree di transito e manovra dovranno essere gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli nei periodi siccitosi e ventosi;
- i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
- all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per **le emissioni E01 - E02 - E09** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;

- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E01 - E02 - E09 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E01 - E02 - E09 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle **emissioni E02 - E04 - E05 - E06 - E07 - E08 - E09** debbono avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale:	Ferri S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	01612540342
Sede legale:	via Emilia Ovest n. 58/B, Fidenza (Parma)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	via Emilia Ovest n. 58/B, Fidenza (Parma)
Lat:	44.8620738
Long:	10.066149
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione malte
Settore attività CRIAER:	4.8
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	Quantità annua di energia elettrica utilizzata [kWh/anno]
Indicatore 2:	Quantità annua di prodotti [prodotti/anno]
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	8 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
PM (Materiale Particellare):	2.098 kg/anno
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ):	2.029 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	580 kg/anno
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ):	1.251.692 kg/anno

### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe

l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

#### Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1 l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- 2 la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3 la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 47451 del 27/06/2014 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con provvedimento conclusivo prot. n. 10/2014 del 02/07/2014 e smi **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 47451 del 27/06/2014 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con provvedimento conclusivo prot. n. 10/2014 del 02/07/2014 e smi;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e rumore.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza, ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 a partire dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

*Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli*

*Rif. Sinadoc: 2019-33382 e 2024-31513*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)

## Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

### **Referti analitici e registro autocontrollo**

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%,CO<sub>2</sub>%,CO%,H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
**P.le della Pace, 1 – CAP 43121** | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

#### 11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: [https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

#### **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.


Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## Allegato 1



# Comune di Fidenza

Settore Servizi Tecnici  
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

Prot. n.

Fidenza, 9 settembre 2024

PEC

Spett.le

**ARPAE**

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

**E P.C. SPORTELLO UNICO  
DEL COMUNE DI FIDENZA**

**ARPAE**

APAO

**AUSL**

Servizio igiene pubblica di Fidenza

**Riferimento 360/SUAP/2019**

**Oggetto: DITTA FERRI SRL. DOMADA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE FAVOREVOLE.**

In riferimento all'istanza in oggetto presentata al SUAP di Fidenza, in data 22 novembre 2019, prot. n. 44989, alla documentazione a completamento del 4 dicembre 2019, prot. n. 46642 e facendo seguito al parere sospeso, espresso dal servizio scrivente, emesso in data 10 agosto 2020, prot. n. 28043, in attesa del perfezionamento con esito positivo della pratica edilizia, che riguardava sia la sanatoria di alcune opere eseguite in difformità dai titoli abilitativi e senza titolo sia la costruzione di un nuovo impianto, nonché la definizione degli accordi procedurali per l'autorizzazione dell'ingresso al polo produttivo dalla SS 9 - Via Emilia, con la presente siamo ad aggiornare sui successivi passaggi amministrativi intervenuti.

Per quanto attiene al tema della viabilità la ditta ha aderito alla richiesta di compartecipazione ai costi necessari per la realizzazione del nuovo assetto della viabilità di accesso lungo la via Emilia.

Nel contempo il permesso di costruire si è perfezionato in due fasi distinte:

- per la parte A, comprendente gran parte delle opere in sanatoria tra cui la demolizione di alcuni manufatti al fine di ripristinare lo stato legittimo dell'insediamento e la costruzione di un nuovo

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 09/09/2024 16:08:49 PG/2024/0162226

impianto, l'amministrazione scrivente ha provveduto al rilascio del titolo edilizio in data 3 novembre 2020;

- per la parte B, relativa unicamente a sanatoria di opere (nastro trasportatore, relative tettoie e fondazioni tramoggia) l'iter istruttorio in sanatoria è rimasto a lungo sospeso, in attesa delle integrazioni documentali necessarie al rilascio della relativa autorizzazione sismica poi intervenuta con la conseguente sottoscrizione finale del titolo edilizio intervenuta in data 31/12/2023 ed il relativo rilascio, è avvenuto in data 26 luglio 2024 successivamente alla comunicazione del pagamento dell'oblazione.

Relativamente al titolo edilizio rimane ora la necessità, già comunicata alla ditta, che la stessa depositi tempestivamente la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCEA) per tutte le opere oggetto del procedimento sia quelle in sanatoria che di nuova costruzione, come già disposto nei predetti titoli abilitativi riferiti alla parte A e alla parte B degli interventi.

In considerazione di quanto sopra esposto si sono comunque determinate le condizioni per l'espressione di parere favorevole sul procedimento di AUA, in quanto risultano superate le condizioni che ne avevano determinato a suo tempo la sospensione.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

*documento firmato digitalmente*



Firmato digitalmente da:

**GILIOLI ALBERTO**

Firmato il 09/09/2024 15:47

Seriale Certificato: 1955924

Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

# Comune di Fidenza

Settore Servizi Tecnici  
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

prot. n.

Fidenza, 10 agosto 2020

EC

Spett.le

**ARPAE**

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

**E P.C. SPORTELLO UNICO**

**DEL COMUNE DI FIDENZA**

**ARPAE**

Servizio territoriale id Fidenza

**AUSL**

Servizio igiene pubblica di Fidenza

**Riferimento 360/SUAP/2019**

**Oggetto: DITTA FERRI SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).  
COMUNICAZIONE SOSPENSIONE PARERE.**

In riferimento all'istanza in oggetto presentata al SUAP di Fidenza, in data 22 novembre 2019, prot. n. 44989, alla documentazione a completamento del 4 dicembre 2019, prot. n. 46642 e alla richiesta di parere, inerente alla matrice ambientale, da parte di ARPAE, struttura autorizzazioni e concessioni, con nota pervenuta il 11 dicembre 2019, prot. 47752, premesso che:

la nuova istanza è presentata dall'azienda in oggetto, con sede legale e stabilimento a Fidenza, via famiglia Ovest n. 58/B, destinato alla produzione di malta, per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale in seguito ad una modifica sostanziale inerente alla matrice emissioni in atmosfera rispetto all'autorizzazione unica ambientale n. 6/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza in data 15 aprile 2015 a modifica dell'atto AUA n. 10/2014;

- la modifica alle emissioni in atmosfera deriva dalla costruzione di un nuovo capannone ed alla riorganizzazione di parte della produzione e dei macchinari e riguardano le emissioni: E1) spostamento con aumento della portata e modifica filtro; E2) spostamento ed aumento della portata e modifica filtro; E9) nuova emissione a servizio di una nuova linea di insacco dotata di filtro a tessuto.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 12/08/2020 10:44:11 PG/2020/0116976

- in merito alla matrice scarichi, si dichiara il proseguimento senza modifiche e pertanto si richiama quanto espresso nel parere allegato al provvedimento di SUAP n. 10/2014 del 2 luglio 2014, parte integrante dell'atto di adozione di AUA emesso dall'autorità competente – Provincia di Parma- con provvedimento del funzionario PO del Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile, del 27 giugno 2014, prot. n. 47415;

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera preso atto che AUSL, Servizio Igiene Pubblica, con nota pervenuta il 11 gennaio 2020, prot. n. 1033, allegata, ha espresso parere favorevole facendo presente che, al fine di minimizzare la dispersione delle polveri diffuse, dovranno essere adottati idonei comportamenti quali: provvedere, quando necessario, alla bagnatura / pulizia del piazzale aziendale in modo da contenere la dispersione delle polveri; far circolare all'interno dello stabilimento gli automezzi ad una velocità inferiore a 10 Km/ora; gli automezzi presenti nel piazzale aziendale, quando non necessario, dovranno sostare a motore spento.

Relativamente alle emissioni, nel parere sopraccitato ASL specifica che l'attività svolta dalla ditta è classificabile come industria insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 33 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

- in merito alla matrice rumore, ARPAE, Servizio Territoriale di Fidenza , con nota pervenuta il 3 luglio 2020, prot. n. 21808, che si allega, prendendo atto che la domanda è regolarmente corredata di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, redatta dal Tecnico Competente in Acustica e che in merito alle modifiche che verranno effettuate all'opificio esistente, e relativi impianti, rileva che verosimilmente possano avere una certa influenza sulla variazione di rumorosità, sia perché trattasi di costruzione di nuovo edificio industriale con nuovo impianto di insaccaggio cementi, sia perché vi saranno variazioni negli impianti di emissione in atmosfera e spostamenti di silos di stoccaggio, ritiene pertanto di concordare con i metodi e le tecniche di rilevazione della rumorosità esistente e di calcolo previsionale di quella futura a nuovi impianti a regime.

Vista, altresì, la complessità delle modifiche e innovazioni tecnologiche che si apportheranno, ARPAE con nota sopraccitata, ha rilasciato parere favorevole con prescrizione al rilascio dell'AUA ritenendo necessaria una valutazione in opera.

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in tessuto consolidato per attività produttiva esistente, sub-ambito delle attività

artigianali industriali esistenti, di cui all'art. IV.18 (ARTIND) “ambito per attività produttive esistenti di rilievo comunale”.

Da un punto di vista edilizio le modificazioni dell'AUA oggetto fanno riferimento a richiesta di Permesso di Costruire (PdC) presentato in data 30 settembre 2019 relativo sia alla sanatoria di costruzioni, eseguite in parte senza titolo ed in parte in difformità ai titoli edilizi rilasciati, che alla nuova realizzazione dei nuovi fabbricati ed impianti. Il rilascio del titolo edilizio (PdC) relativo, come sopra evidenziato, non solo a sanatoria di opere già esistenti ma anche a nuove costruzioni dovrà essere preceduto dalla definizione degli accordi procedurali per l'autorizzazione dell'ingresso al polo produttivo dalla SS 9 - Via Emilia.

Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, “Testo unico delle leggi sanitarie” l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 1 classe, visto il punto 33 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

A tal proposito si precisa che con decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici sino alla scadenza del proprio mandato elettivo, a norma e per gli effetti degli artt. 50.10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che il parere risulta sospeso in attesa del perfezionamento con esito positivo della pratica edilizia nonché dalla definizione degli accordi procedurali per l'autorizzazione dell'ingresso al polo produttivo dalla SS 9 - Via Emilia.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

*documento firmato digitalmente*

Rif a prot. ing. Arpa n° PG/1-2019/192586  
Del 16/12/2019; SinaDoc: n° 18020/20  
Fa seguito alla Vs. richiesta  
prot. 48338 16/12/2019  
Riferimento SUAP 360/SUAP/2019

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico  
Comune di FIDENZA

**OGGETTO:** FERRI SRL., sito in via Emilia ovest 58/B loc Rimale di Fidenza, DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) INTEGRAZIONI. TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERI. MATRICE RUMORE: **Parere**

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2002, n. 45;
- Regolamento Comunale per attività temporanee approvato

Trattasi di richiesta presentata dalla Sig.ra Annamaria Ferri, in qualità di soggetto legalmente responsabile della Ditta FERRI spa di Fidenza, volta all'ottenimento dell'AUA su indicata.

La domanda è regolarmente corredata di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Barbieri Filippo di "Tecos srl" di Fiorenzuola d'Arda (PC).

In merito alle modifiche che verranno effettuate all'opificio esistente, e relativi impianti, si rileva che verosimilmente possano avere una certa influenza sulla variazione di rumorosità, sia perché trattasi di costruzione di nuovo edificio industriale con nuovo impianto di insaccaggio cementi, sia perché vi saranno variazioni negli impianti di emissione in atmosfera e spostamenti di silos di stoccaggio.

Il Tecnico quindi presenta una serie di misure della rumorosità ambientale e residua attuale, che peraltro viene indicata presente solo in periodo diurno. Tali livelli sono rilevati in relazione a due ricettori ritenuti i maggiormente sensibili.

Di seguito vengono effettuati calcoli previsionali sulla rumorosità futura dello stabilimento, in rapporto a quelle che si ritiene saranno le modifiche strutturali in erffettuazione.

Alla fine si ritiene di poter concordare con con i metodi e le tecniche di rilevazione della rumorosità esistente e di calcolo previsionale di quella futura a nuovi impianti a regime, e sempre solo in orario DIURNO.

Tuttavia vista la complessità delle modifiche e innovazioni tecnologiche che si apporteranno all'opificio de quo, si ritiene che sia necessaria una valutazione in opera da concordarsi con lo scrivente ufficio.

Alla luce di quanto sopra si esprime quindi **parere favorevole** al rilascio dell'AUA , matrice rumore, ma con la prescrizione delle misure in opera.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico Competente in Acustica  
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018  
T.d.P. Luciano Bandini

La Responsabile  
Clara Carini

**documento firmato digitalmente**



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0001713  
DATA: 11/01/2020  
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0048338/2019 - FERRI SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0001713_2020_Lettera_firmata.pdf	Sodano Natalia	0028E72734BCA2D5062D8E5D5A54D2B6 9DE4F8BEF73006FF1C08DBC9B2C9E265



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Fidenza  
protocollo@postacert.comune.fidenza.p  
r.it

**OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0048338/2019 - FERRI SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)**

Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico del Comune di Fidenza del 16.12.2019 prot. 48338, riferimento pratica SUAP 360/SUAP/2019, relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta "Ferri srl, per lo stabilimento posto in via Emilia Ovest 58/b, Fidenza.


Esaminata la documentazione trasmessa, si è verificato che trattasi di modifica sostanziale dell'AUA n. 6/2015 rilasciata in data 19/05/2019 (modifica della precedente Autorizzazione Unica Ambientale n 10/2014).

La ditta si occupa di produzione di malte e collanti, le modifiche sono conseguenti alla costruzione di un nuovo capannone ed alla riorganizzazione di parte della produzione e dei macchinari e riguardano le emissioni: E1) spostamento con aumento della portata e modifica filtro; E2) spostamento ed aumento della portata e modifica filtro; E9) nuova emissione a servizio di una nuova linea di sacco dotata di filtro a tessuto.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 33 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994. L'area ove è insediato lo stabilimento nel RUE del comune di Fidenza e classificata come "sub - ambiti per attività artigianali – industriali esistenti", nella classificazione acustica comunale l'area è in classe V.

Si prende atto che, con la situazione attuale, risultano rispettati ai recettori individuati sia il limite assoluto di immissione diurno previsto dalla classificazione acustica comunale, sia il limite differenziale diurno di 5 dB(A), la valutazione previsionale di impatto acustico, allegata, evidenzia il rispetto di tali limiti anche con la situazione futura.

In merito alla domanda presentata si esprime parere favorevole per quanto di competenza, facendo presente che, al fine di minimizzare la dispersione delle polveri diffuse, dovranno essere adottati idonei comportamenti quali:



- provvedere, quando necessario, alla bagnatura / pulizia del piazzale aziendale in modo da contenere la dispersione delle polveri;
- far circolare all'interno dello stabilimento gli automezzi ad una velocità inferiore a 10 Km/ora.

Si raccomanda inoltre che, gli automezzi presenti nel piazzale aziendale, quando non necessario, dovranno sostare a motore spento.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**